



Bruxelles, 23 ottobre 2020
(OR. en)

12250/20

PECHE 342

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 ottobre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 664 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sull'attuazione e sul funzionamento del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio 199/2008 (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 664 final.

All.: COM(2020) 664 final



Bruxelles, 22.10.2020
COM(2020) 664 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Relazione sull'attuazione e sul funzionamento del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio 199/2008 (rifusione)

{SWD(2020) 229 final}

INTRODUZIONE

Dati affidabili e completi sono fondamentali per la gestione della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP)¹, che è basata sui migliori pareri scientifici disponibili. Lo strumento principale per la raccolta e la gestione dei dati² è il regolamento (UE) 2017/1004³ (il "regolamento sul quadro per la raccolta dei dati" o il "regolamento sul DCF"), una rifusione del precedente regolamento del 2008⁴. Il quadro per la raccolta dei dati (DCF) definisce l'approccio armonizzato per la raccolta dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici relativi ai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione a livello di Unione da parte degli Stati membri (Stati membri) (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 1).

A norma dell'articolo 23 del regolamento sul DCF, la Commissione europea è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul funzionamento del regolamento. La presente relazione adempie a tale obbligo.

Il DCF pone l'enfasi sull'approccio orientato agli utilizzatori finali e sulla regionalizzazione della raccolta dei dati, istituendo gruppi di coordinamento regionale (GCR). Nell'ambito del DCF, gli Stati membri eseguono la raccolta dei dati attraverso piani di lavoro nazionali e riferiscono in merito all'attuazione mediante relazioni annuali. Per la prima volta gli Stati membri possono anche presentare piani di lavoro regionali, coordinati a livello di bacino marittimo, per integrare (o sostituire) le parti corrispondenti dei piani di lavoro nazionali.

Il DCF conferisce alla Commissione il potere di adottare decisioni volte a istituire un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta dei dati, che stabilisce obblighi dettagliati in materia di raccolta dei dati da parte degli Stati membri. Il programma pluriennale dell'Unione per il periodo 2017-2019⁵ era già parzialmente armonizzato con il regolamento

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² Altre legislazioni possono prevedere obblighi indipendenti in materia di raccolta dei dati, quali il regolamento per la pesca degli stock di acque profonde e il regolamento sul controllo della pesca; nonché obblighi concordati a livello internazionale, quali il regolamento per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo, il regolamento dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), il regolamento della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR), il regolamento dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e il regolamento delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) che gestiscono la pesca del tonno.

³ Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.

⁴ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca, GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

⁵ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca, GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

sul DCF. Il programma pluriennale dell'Unione per il periodo 2020-2021⁶ (costituito da due decisioni della Commissione) è interamente basato sul regolamento sul DCF. Dal 2014 il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)⁷ fornisce agli Stati membri un sostegno finanziario a favore delle attività di raccolta dei dati.

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA LEGISLAZIONE

1. Soggetti principali nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati

1.1. Stati membri

Gli Stati membri sono responsabili della raccolta e della conservazione dei dati, della qualità e della completezza dei dati primari e della protezione dei dati in linea con gli obblighi giuridici. Tutti gli Stati membri dispongono di un sistema per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e hanno presentato i piani di lavoro nazionali (per i periodi 2017-2019 e 2020-2021) per l'adozione da parte della Commissione. Il piano di lavoro è attuato da uno o più istituti scientifici nello Stato membro, spesso a seconda della dimensione e della diversità delle attività di pesca.

In linea con gli obblighi giuridici, tutti gli Stati membri organizzano riunioni nazionali di coordinamento e hanno designato un corrispondente nazionale, responsabile del coordinamento interno, della messa a disposizione dei dati agli utilizzatori finali e dei contatti con la Commissione. L'esistenza di una rete stabile di corrispondenti nazionali (nell'ambito del sottogruppo del gruppo di esperti sulla raccolta dei dati sulla pesca) ha notevolmente agevolato la cooperazione tra i servizi della Commissione e le amministrazioni nazionali.

1.2. Gruppi di coordinamento regionale

Nell'ambito dell'approccio di regionalizzazione, i GCR sostengono l'attuazione del DCF e possono presentare piani di lavoro regionali che migliorino il coordinamento nei corrispondenti bacini marittimi per sostenere ulteriormente pareri scientifici affidabili. In qualità di membro, la Commissione partecipa alle riunioni annuali e intersessione. Gli utilizzatori finali partecipano come osservatori (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 2).

Dall'entrata in vigore del regolamento sul DCF sono stati istituiti sei nuovi GCR. Due si sono riuniti nel 2019, il che significa che attualmente vi sono cinque GCR: GCR per il Baltico; GCR per l'Atlantico settentrionale, il Mare del Nord e l'Artico orientale; GCR per il Mediterraneo e il Mar Nero; GCR per i grandi pelagici; e GCR per la pesca a lunga distanza (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 2). Il gruppo paneuropeo di

⁶ Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura, GU L 145 del 4.6.2019, pag. 27).

⁷ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

pianificazione sulle questioni economiche (PGECON) coordina le questioni socioeconomiche.

1.3. Utilizzatori finali

Gli utilizzatori finali forniscono pareri scientifici o hanno interessi di ricerca o di gestione nell'analisi (scientifica) dei dati nel settore della pesca. I principali utilizzatori finali sono:

- i) Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), che fornisce pareri scientifici sulle risorse marine nell'Atlantico nord-orientale;
- ii) il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), un gruppo di esperti della Commissione che fornisce pareri su una serie di questioni (inclusi la raccolta dei dati, la politica in materia di rigetti, l'uso delle risorse nel Mediterraneo e l'economia delle flotte);
- iii) i comitati scientifici delle organizzazioni regionali di gestione della pesca nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile e altre organizzazioni internazionali.

Tra gli utilizzatori finali figurano anche i servizi della Commissione [il Centro comune di ricerca (JRC), DG MARE], ad esempio per l'analisi economica della pesca e dell'acquacoltura. Il DCF consente l'utilizzo dei dati da parte di un ampio numero di utilizzatori finali. Il gruppo dei principali utilizzatori finali è rimasto relativamente stabile nel corso del periodo di riferimento, con l'aggiunta solo di un numero limitato di nuovi utilizzatori finali.

Gli utilizzatori finali ricevono i dati attraverso le chiamate di dati inviate agli Stati membri o nell'ambito degli obblighi di comunicazione (nel caso delle organizzazioni regionali di gestione della pesca⁸). Nel periodo 2017-2019 si è adempiuto a 72 chiamate di dati e obblighi di comunicazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 3).

1.4. Host per banche dati regionali

Le banche dati regionali agevolano il lavoro degli utilizzatori finali nei bacini marittimi. Le banche dati consentono di esaminare la completezza e l'affidabilità dei dati e di correggerne e ridurre gli errori.

Esiste un'unica banca dati regionale per i quattro bacini marittimi nell'Atlantico nord-orientale (Mar Baltico, Mare del Nord, acque nordoccidentali e sudoccidentali dell'Unione). *FishFrame* è ospitata dal CIEM, che conserva, gestisce e utilizza i dati. Il CIEM effettua le chiamate di dati tramite un'altra banca dati (*InterCatch*) (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 3). Oltre ai pareri sugli stock, questa banca dati ha consentito al CIEM di elaborare e fornire relazioni regionali delle attività di pesca e progetti di campionamento per la pesca commerciale. Il CIEM mira a integrare entrambe le banche dati in un'unica banca dati regionale e in un unico sistema di stima.

⁸ Per motivi istituzionali, nei casi in cui rappresenta l'UE come parte contraente nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca, la Commissione chiede agli Stati membri di presentare i dati e le relazioni necessari e li trasmette alle organizzazioni. La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) costituisce un'eccezione poiché una parte dei dati è trasmessa dagli stessi Stati membri.

Per il Mediterraneo e il Mar Nero non esiste una banca dati regionale, nonostante lo svolgimento di una serie di analisi di fattibilità. La Commissione continua ad adoperarsi per individuare un host per questa banca dati.

Il JRC ospita una banca dati a livello dell'UE sui dati relativi alla pesca e all'acquacoltura, compresi i dati disponibili al pubblico. Il JRC prepara i dati che sono utilizzati per temi specifici (ad esempio l'equilibrio della flotta, i regimi di sforzo) a sostegno dei servizi della Commissione e del lavoro di consulenza del CSTEP, ma anche per la ricerca svolta da terzi. Il JRC sostiene il lavoro nell'ambito del DCF ospitando lo strumento di monitoraggio della trasmissione dei dati e il sito web del DCF⁹.

1.5. Commissione europea

Oltre ad esercitare il suo diritto di iniziativa in campo legislativo, la Commissione svolge diversi ruoli nell'ambito del DCF per assicurare una corretta attuazione. La Commissione approva i piani di lavoro nazionali degli Stati membri (54 piani di lavoro degli Stati membri/modifiche adottati tra il 2017 e il 2020) e ne valuta la loro attuazione attraverso le relazioni annuali (77 relazioni annuali tra il 2017 e il 2019) in seguito alla valutazione del CSTEP.

La Commissione sostiene gli Stati membri e i GCR nell'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dei dati e mantiene contatti stretti e regolari attraverso visite e riunioni (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 4).

La Commissione verifica inoltre periodicamente il rispetto dei criteri per il finanziamento a titolo del FEAMP da parte degli Stati membri, valutando la qualità e l'affidabilità della trasmissione dei dati degli Stati membri.

1.6. Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

Il DCF individua il CSTEP quale organismo scientifico incaricato di valutare i piani di lavoro nazionali e le relazioni annuali degli Stati membri e le questioni in materia di dati.

Al fine di garantire la qualità scientifica dei requisiti in materia di dati, il CSTEP (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 5) viene anche consultato in merito allo sviluppo e all'adozione delle decisioni della Commissione (ad esempio il programma pluriennale dell'Unione, i modelli per i piani di lavoro e le relazioni annuali) e alle questioni relative alla qualità dei dati riguardanti queste decisioni.

1.7. Gruppo di esperti sulla raccolta dei dati sulla pesca e comitato per la pesca e l'acquacoltura

Il gruppo di esperti della Commissione sulla raccolta dei dati sulla pesca¹⁰ ha dei sottogruppi:

- i) il *gruppo dei corrispondenti nazionali* per coordinare l'attuazione del DCF da parte degli Stati membri;
- ii) la *riunione di collegamento* per coordinare i GCR sulle questioni che vanno al di là delle regioni marine;

⁹ <https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/index.html>.

¹⁰ <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2750>

- iii) il *PGECON* per coordinare la raccolta dei dati socioeconomici;
- iv) il *gruppo dei sistemi informatici di dati* – inattivo.

Le riunioni dei sottogruppi si sono svolte ogni anno durante il periodo di attuazione. Questi sottogruppi hanno fornito pareri su diversi temi.

Il comitato per la pesca e l'acquacoltura ha espresso un parere positivo sul progetto del programma pluriennale dell'Unione per il periodo 2020-2021 (parte relativa alla decisione di esecuzione).

2. Principali strumenti e attività nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati

2.1. Programma pluriennale dell'Unione

Il DCF stabilisce il programma pluriennale dell'Unione che specifica i requisiti per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri, elenca gli studi scientifici obbligatori in mare e fissa le soglie per la raccolta dei dati. Gli obblighi previsti dal programma pluriennale dell'Unione riflettono i bisogni individuati degli utilizzatori finali per quanto concerne i dati (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 6).

Il programma pluriennale dell'Unione per il periodo 2017-2019¹¹ è stato seguito da due decisioni della Commissione¹² che costituiscono il programma pluriennale dell'Unione per il periodo 2020-2021, adottato all'inizio del 2019.

Il programma pluriennale dell'Unione per il periodo successivo al 2021 è in fase di preparazione e coinvolge ampie consultazioni scientifiche, delle parti interessate e degli utilizzatori finali (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 7). Tale programma sarà armonizzato con il nuovo FEAMP e comprenderà aggiornamenti degli elenchi delle specie e delle zone di gestione, nonché delle variabili economiche e sociali. Il programma comprenderà anche un riesame dei requisiti in materia di raccolta dei dati sulle specie sensibili, sulla pesca ricreativa, sulle specie diadrome, sull'acquacoltura e sugli ecosistemi marini, nonché un riesame dell'elenco degli studi scientifici obbligatori in mare e delle soglie per la raccolta dei dati.

2.2. Piani di lavoro pluriennali

Nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri presentano alla Commissione piani di lavoro nazionali pluriennali, secondo i modelli e gli orientamenti per la presentazione stabiliti in una decisione apposita (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 8)¹³. Dopo un esame scientifico da parte del CSTEP, la Commissione approva i piani di lavoro. Gli Stati membri possono presentare modifiche ai loro piani di lavoro ogni anno.

¹¹ Questo programma pluriennale dell'Unione era già parzialmente armonizzato con il nuovo regolamento sul DCF, in particolare per quanto riguarda: 1) raccolta dei dati basata sui bisogni degli utilizzatori finali e adeguata a livello di regioni marine; 2) dati che consentano la gestione scientifica e delle risorse in linea con l'obiettivo della PCP relativo al rendimento massimo sostenibile e con l'obbligo di sbarco; 3) dati sull'impatto della pesca sull'ambiente marino in senso più ampio (ecosistemi, specie protette, habitat); e 4) maggiori dati sulla pesca ricreativa, sull'acquacoltura, sull'economia della pesca e sulla trasformazione dei prodotti della pesca.

¹² La separazione è una conseguenza delle nuove disposizioni del regolamento sul DCF (articolo 4, paragrafo 1).

¹³ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1701 della Commissione del 19 agosto.

La Commissione ha adottato 27 piani di lavoro pluriennali degli Stati membri per il periodo 2017-2019, oltre a 35 modifiche successive (19 per il 2018 per adeguarsi al regolamento sul DCF e 16 per il 2019). Le modifiche sono state apportate in seguito a i) osservazioni del CSTEP o della Commissione sui piani di lavoro adottati nel 2016, ii) osservazioni del CSTEP o della Commissione sulla relazione annuale degli Stati membri, iii) raccomandazioni dei GCR e del PGECON e iv) cambiamenti nelle attività di pesca con effetti sul campionamento.

A dicembre 2019, dopo una valutazione positiva del CSTEP, la Commissione ha adottato 27 nuovi piani di lavoro nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione per il periodo 2020-2021¹⁴.

2.3. Relazioni annuali

Gli Stati membri sono tenuti a riferire annualmente in merito all'attuazione dei loro piani di lavoro, secondo i formati e le scadenze stabiliti in una decisione apposita¹⁵. Nel periodo di riferimento 2017-2019 tutti gli Stati membri hanno presentato le relazioni annuali entro le scadenze stabilite.

Il CSTEP valuta le relazioni annuali degli Stati membri¹⁶. Su tale base e utilizzando lo strumento di monitoraggio della trasmissione dei dati, la Commissione si impegna con gli Stati membri per garantire che venga dato un seguito, che siano apportati gli adeguamenti nel corso dell'anno e che le conclusioni siano integrate nel lavoro e nella pianificazione in corso. Gli utilizzatori finali forniscono un feedback sui problemi di trasmissione dei dati ("fallimenti"), che sono analizzate, classificate (per gravità, tipo, copertura, qualità, tempestività) e a cui viene dato un seguito insieme agli Stati membri¹⁷. La Commissione ha accelerato la propria azione dal 2018 e questo ha portato a risultati positivi nella risoluzione delle questioni relative alla trasmissione dei dati e nel miglioramento dei risultati degli Stati membri.

Nel periodo 2018-2019 la Commissione ha analizzato i risultati degli Stati membri nel periodo 2014-2017 alla luce dei criteri di mancato rispetto per il finanziamento nell'ambito del FEAMP. I risultati dei 21 Stati membri sono stati ritenuti soddisfacenti. L'analisi ha individuato sei Stati membri per i quali i risultati e la trasmissione dei dati richiedevano un notevole miglioramento. Nel dialogo con questi Stati membri sono stati individuati e concordati ambiti di miglioramento, che devono essere applicati immediatamente e nelle successive (modifiche dei loro) dei loro piani di lavoro. Con uno di questi sei Stati membri è stato concordato un *piano d'azione* specifico (attuato rigorosamente dal 2020). I risultati ottenuti nel periodo 2018-2019 saranno valutati nella seconda metà del 2020.

I dati raccolti sulle attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche a sostegno dei pareri scientifici e dell'attuazione della PCP in generale hanno individuato dei vincoli. Nel 2020 il CSTEP ha emesso un parere sul miglioramento della raccolta dei dati e la DG MARE ha

¹⁴ Per 21 di questi piani di lavoro, il CSTEP ha fornito osservazioni che devono essere prese in considerazione per le future presentazioni.

¹⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1283 della Commissione del 24 agosto 2018.

¹⁶ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/pcf-dcf>.

¹⁷ Sebbene la grande maggioranza degli utilizzatori finali fornisca un feedback, vi sono eccezioni, ad esempio la CGPM non ha fornito un feedback degli utilizzatori finali ripartito per Stati membri.

avviato uno studio per ottenere una panoramica sistematica dei bisogni in materia di dati e un possibile approccio futuro.

2.4. Studi pilota

Nell'ambito dei programmi pluriennali dell'Unione per il periodo 2017-2019 e 2020-2021, gli Stati membri devono condurre studi pilota per esaminare e sviluppare metodi di raccolta dei dati in diversi ambiti:

- i) pesca ricreativa;
- ii) impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini;
- iii) dati sociali sull'occupazione; e
- iv) dati ambientali sull'acquacoltura (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 9).

La maggior parte degli studi pilota è tuttora in corso e i risultati completi sono attesi per il periodo 2020-2022. Una volta ultimati, i loro risultati saranno pienamente integrati nelle attività regolari di raccolta dei dati degli Stati membri¹⁸ e, se del caso, coordinati a livello di bacino marittimo marino dai GCR.

2.5. Approccio regionale all'attuazione

La legislazione dell'UE in materia di raccolta dei dati punta da tempo a promuovere la cooperazione regionale e si sono tenute riunioni di coordinamento regionale a decorrere dalla metà degli anni 2000. Conformemente all'approccio di regionalizzazione nella nuova PCP, il DCF prevede l'istituzione di GCR. La cooperazione regionale migliora l'efficienza e l'efficacia della raccolta dei dati attraverso la condivisione di competenze, dati, conoscenze e compiti e attraverso la collaborazione e la standardizzazione a livello regionale. Tale cooperazione dovrebbe portare all'armonizzazione dei piani di lavoro nazionali e infine alla definizione di piani di lavoro regionali.

I GCR riuniscono gli Stati membri per bacino marittimo per coordinare la pianificazione e l'attuazione della raccolta dei dati. Tutti i GCR tengono riunioni annuali (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 2) e la maggior parte organizza riunioni dei sottogruppi e intersessione. Il sostegno finanziario per sviluppare le azioni regionali attraverso i GCR è stato fornito mediante le sovvenzioni per gli studi.

I GCR migliorano la coerenza nella raccolta dei dati in un bacino marittimo attraverso le metodologie e gli approcci concordati per la risposta alle chiamate di dati, la cooperazione in materia di studi scientifici condotti dagli Stati membri (ad esempio la ripartizione dei compiti), il coordinamento delle attività di campionamento, la gestione delle questioni relative ai dati (ad esempio i controlli di qualità prima del caricamento dei dati, il seguito dato alle questioni rilevate nello strumento di monitoraggio della trasmissione dei dati) e il coordinamento del lavoro connesso alle banche dati regionali. I GCR operano anche a livello panregionale per le questioni pertinenti ad altri bacini marittimi. Le loro decisioni e azioni

¹⁸ I risultati preliminari vengono già integrati nelle attività regolari di raccolta dei dati degli Stati membri o gli Stati membri stanno esaminando alternative laddove i metodi sperimentati non abbiano prodotto i risultati attesi.

sono stabilite nelle raccomandazioni (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 10) discusse ogni anno con il CSTEP ed è garantito che sia dato un seguito adeguato.

Dal 2017 i GCR hanno iniziato a elaborare piani di lavoro regionali. In tale processo, i GCR devono prendere in considerazione gli eventuali cambiamenti nel campionamento, i vincoli di finanziamento, la sfida rappresentata dall'attuare procedure comuni tra i diversi Stati membri e il collegamento del lavoro dei GCR con quello delle amministrazioni nazionali degli Stati membri.

I GCR e il PGECON si riuniscono periodicamente con la Commissione, i corrispondenti nazionali e gli utilizzatori finali per coordinare e discutere le attività di raccolta dei dati nelle riunioni di collegamento, di decisione congiunta e degli utilizzatori finali.

Nelle riunioni annuali di collegamento i presidenti dei GCR e del PGECON, la Commissione e gli utilizzatori finali lavorano sui seguenti punti:

- i) garantire la convergenza del lavoro dei GCR;
- ii) affrontare e raggruppare le raccomandazioni dei GCR per consentire la realizzazione di sinergie;
- iii) rafforzare il legame tra i GCR e il PGECON;
- iv) individuare le questioni paneuropee e proporre azioni;
- v) migliorare la cooperazione con gli utilizzatori finali e la Commissione; e
- vi) dare visibilità ai GCR e al PGECON.

La riunione annuale dei GCR con gli utilizzatori finali (ad es. CIEM, CSTEP, ORGP) è fondamentale per individuare i bisogni degli utilizzatori finali, per le future chiamate di dati e per discutere le questioni relative alla trasmissione dei dati.

3. Finanziamento della raccolta dei dati

3.1. Finanziamento in regime di gestione concorrente

Il FEAMP costituisce la base giuridica per il finanziamento della raccolta dei dati da parte dell'UE. Tale fondo prevede finanziamenti per la raccolta dei dati in regime di gestione concorrente tra la Commissione e le autorità degli Stati membri¹⁹. Il finanziamento del FEAMP facilita l'attuazione e il corretto funzionamento del DCF e, di conseguenza, dei pareri scientifici²⁰.

Per il periodo 2014-2020 gli Stati membri hanno destinato un totale di 532 milioni di EUR alla raccolta dei dati (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 11). Tale importo è ripartito in dotazioni nazionali e deve essere integrato da finanziamenti nazionali (pari al 25 % dei finanziamenti dell'UE).

¹⁹ Prima del 2014 la raccolta dei dati era finanziata nell'ambito di un sistema di gestione diretta.

²⁰ Lo studio di valutazione intermedia dell'attuazione della componente di gestione diretta del FEAMP conclude: *Nel complesso, i pareri scientifici e la raccolta dei dati finanziati mediante la gestione diretta del FEAMP sono forniti attraverso processi ben consolidati per garantire che i pareri e i dati siano efficaci nell'orientare gli obiettivi della PCP* (pag. 53). Il periodo relativo a questa relazione era il 2014-2016. In questo periodo, la raccolta dei dati e i pareri scientifici sono stati attuati nell'ambito del sistema di gestione diretta. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f424d68-d670-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en>

Una relazione del *Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation* (monitoraggio e valutazione della pesca e dell'acquacoltura)²¹ sulle spese del DCF per gli Stati membri durante il periodo del FEAMP fornisce informazioni finanziarie su vari elementi della raccolta dei dati. Il personale e le navi da ricerca rappresentano, in media, quasi l'80 % dei costi totali del DCF, mentre la raccolta dei dati economici e sociali è pari a circa il 7-8 %. Ciò significa che circa il 90 % dei costi è direttamente o indirettamente collegato alla raccolta dei dati biologici e ambientali.

Il rispetto, quale condizione per il finanziamento del FEAMP, è verificato sulla base di cinque criteri stabiliti nel regolamento (UE) 2015/1930²². Il mancato rispetto può comportare la sospensione, l'interruzione o il recupero del sostegno finanziario²³. Nel complesso, gli Stati membri hanno ottenuto dei buoni risultati rispetto a questi criteri. Non sono state individuate violazioni degli obblighi in materia di raccolta dei dati e non sono state avviate azioni finanziarie durante il periodo di riferimento.

3.2. Finanziamento delle sovvenzioni regionali in regime di gestione diretta

La Commissione ha fornito un sostegno per rafforzare la cooperazione regionale tramite una sovvenzione d'azione²⁴. Gli studi aggiudicati (per un totale di quasi 2 milioni di EUR) hanno fornito strumenti, formati e metodologie, compresi accordi di condivisione dei dati a livello regionale, per il campionamento regionale per la raccolta dei dati sugli stock condivisi (documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato 12). Sono stati finanziati quattro studi: FishPi2 (dati biologici sulla pesca nel Mare del Nord, nell'Artico orientale e nell'Atlantico settentrionale); STREAM (dati biologici sulla pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero); RECOLAPE (specie altamente migratorie); e SECFISH (dati socioeconomici per la pesca, l'acquacoltura e la trasformazione)²⁵.

Gli studi si sono conclusi a metà del 2019 e hanno fornito una serie di possibili strumenti e proposte per le attività degli Stati membri, in particolare nei settori che presentano nuove sfide, con una dimensione regionale (ad esempio i dati sulle specie protette e sensibili, sulla pesca su piccola scala e sulla pesca ricreativa in mare). I risultati possono essere utilizzati per lo sviluppo dei piani di lavoro regionali; in alternativa, potrebbero essere utilizzati in modo coordinato nei piani di lavoro nazionali.

²¹ Unità di sostegno del *Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation* per il FEAMP, categorie di spesa per la raccolta dei dati - relazione finale 2020. Non disponibile al pubblico. Il periodo pertinente per i dati è il 2017 e/o il 2018, gli anni più recenti per cui erano disponibili i dati. Non tutti gli Stati membri sono stati oggetto di indagine.

²² Regolamento delegato (UE) 2015/1930 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, GU L 282 del 28.10.2015, pag. 2.

²³ I criteri sono i seguenti: raccolta dei dati, coordinamento nazionale delle attività di raccolta dei dati, coordinamento regionale con gli Stati membri, presentazione di relazioni annuali e fornitura dei dati agli utilizzatori finali (mancata trasmissione dei dati).

²⁴ MARE 2016/22, https://ec.europa.eu/fisheries/call-proposals-mare201622_en

²⁵ <https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/regional-coordination>

CONCLUSIONI

Dati affidabili e completi costituiscono la spina dorsale per lo sviluppo dei migliori pareri scientifici disponibili, che a loro volta sono fondamentali per il processo decisionale e la gestione nell'ambito della PCP.

Il regolamento (UE) 2017/1004 istituisce il DCF. Si tratta di un regime normativo ben consolidato, che fornisce la struttura, gli strumenti e la flessibilità adeguati per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri nei settori della pesca e dell'acquacoltura, a sostegno della scienza e dei pareri scientifici.

Trattandosi di un sistema decentralizzato in cui gli Stati membri raccolgono, conservano e trasmettono i dati agli utilizzatori finali, il DCF dipende in modo determinante dal coordinamento complesso tra i soggetti interessati. Tra i soggetti figurano in particolare la *Commissione*, che sovrintende all'attuazione e la sostiene; gli *organismi degli Stati membri*, che raccolgono i dati; i *gruppi di coordinamento regionale*, che standardizzano i metodi e i processi a livello regionale; e gli *utilizzatori finali* dei dati. Questi ultimi sono fondamentali per definire i bisogni in materia di dati e fornire un feedback sulla qualità dei dati presentati.

Le strutture e le modalità operative necessarie per questo processo sono ormai ben chiare, utilizzate e accettate da tutti i soggetti coinvolti, anche a livello internazionale. La nomina dei corrispondenti nazionali è stata importante per sistematizzare la collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in materia di attuazione. I finanziamenti dell'UE per la raccolta dei dati nell'ambito del FEAMP mostrano un tasso di utilizzo relativamente elevato, il che potrebbe essere interpretato come un impegno da parte degli Stati membri a investire nella raccolta dei dati e a realizzarla. L'impegno attivo della Commissione (con il sostegno del CSTEP) con gli Stati membri consente un monitoraggio e miglioramenti continui.

Nell'ambito della nuova PCP, il DCF pone un accento più forte sulla regionalizzazione. I GCR stanno sviluppando il loro ruolo e sono diventati più saldamente ancorati durante il periodo di riferimento, il che ha determinato il consolidamento dei loro metodi di lavoro. Con il sostegno di sovvenzioni specifiche per gli studi, sono stati ottenuti i primi risultati tangibili (sotto forma di strumenti e proposte per il campionamento regionale per le diverse regioni). Nell'espandere e intensificare le loro attività, i GCR si trovano ora ad affrontare limitazioni operative e potrebbero avere bisogno di ulteriore sostegno per il loro funzionamento nel prossimo futuro. I futuri sviluppi dovrebbero tradursi in piani di lavoro regionali, che devono essere concordati a livello di GCR e attuati dagli Stati membri, e sfociare nell'identificazione di un host per la banca dati regionale per il Mediterraneo e il Mar Nero e nella sua successiva attuazione.

L'orientamento generale del DCF per i prossimi anni dovrebbe essere quello di consolidare la sua attuazione in costante cooperazione con gli Stati membri. Questo include affrontare le sfide future (ad esempio per quanto riguarda le specie in via di estinzione, minacciate e protette o una conoscenza più ampia relativa all'ecosistema); rispondere al mutare dei bisogni in materia di dati (individuati dagli utilizzatori finali) e integrarli; snellire e semplificare i processi; e migliorare ulteriormente e armonizzare i metodi e la loro applicazione a livello di bacino marittimo. Per quanto riguarda il programma pluriennale dell'Unione a partire dal

2021, sia per gli Stati membri che per i GCR si prospettano delle sfide evidenti: garantire che i risultati degli studi pilota e degli studi sovvenzionati siano integrati nei piani di lavoro nazionali degli Stati membri e assicurare che i GCR preparino i piani di lavoro regionali, in particolare per affrontare le nuove sfide.

La prevedibilità per i numerosi soggetti coinvolti nella raccolta dei dati costituisce un prerequisito essenziale per garantire il funzionamento a lungo termine della raccolta dei dati e, di conseguenza, dei pareri scientifici nell'ambito della PCP. Oltre a fornire una prospettiva stabile per il DCF e la legislazione pertinente, è fondamentale assegnare finanziamenti sufficienti nell'ambito del nuovo FEAMP, provenienti sia dall'Unione che da fonti nazionali.